

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, BLOISE e CASTELLACCIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1971

Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore

ONOREVOLI SENATORI. — Tutto il personale della scuola ha beneficiato di disposizioni legislative di favore in relazione alle varie esigenze, posizioni acquisite e meriti particolari. Basti citare la legge 14 luglio 1965, n. 902, per i bidelli in possesso del titolo di studio di primo grado, che sono passati nella carriera esecutiva a mezzo esami colloquio e per gli applicati di segreteria con mansioni di segretario che sono passati nella carriera di concetto; la legge 25 luglio 1966, n. 603, la legge 2 aprile 1968, n. 468, e altre leggi di recente approvazione, che hanno interessato il personale insegnante ai fini dell'immissione nei ruoli dello Stato.

Sta di fatto che la categoria degli applicati di segreteria, forniti di laurea, costituisce una decisa *minoranza* in seno a tutto il personale amministrativo della scuola, ed è forse per questo che è stata trascurata la possibilità di risolvere una questione oltre che

umana anche di giustizia. Con il presente disegno di legge si tende a sanare una inammissibile discriminazione, ponendo fine ad uno stato di carriera non giustificabile nè sul piano umano nè su quello di una concreta valorizzazione del titolo di studio posseduto. Difatti detto personale è condannato a rimanere senza alcuna possibilità di passaggio nella carriera di concetto. Appare subito evidente che trattasi di personale che può dare, per la natura della propria preparazione, un particolare contributo di superiore livello. Del resto il passaggio nella carriera superiore è messo in atto da diverse Amministrazioni dello Stato; dunque sarebbe più che giusto che anche tale categoria beneficiasse di un provvedimento giusto e riparatore.

L'attuale disegno di legge stabilisce all'articolo 1 il collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto, previo esame-colloquio, degli applicati di segreteria in ser-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizio nelle scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, i quali siano in possesso di un titolo di laurea e possano vantare tre anni di servizio di ruolo.

Nell'articolo 2 si precisa che i posti da utilizzare sono quelli disponibili alla data del bando e quelli che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di espletamento del concorso.

Nell'articolo 3 si rinvia al decreto del Ministro della pubblica istruzione la fissazione delle modalità di concorso.

All'articolo 4 viene data attuazione ai fini di tale concorso di una norma di carattere generale, quale quella della valutazione a metà del servizio prestato nella carriera esecutiva.

Per quanto riguarda l'onere, all'articolo 5, si prevede che venga compreso nei normali stanziamenti di bilancio per il personale in attività di servizio.

Onorevoli senatori! Trattasi di un provvedimento pienamente giustificato sul piano umano e del diritto e ciò è motivo di certezza per la sollecita approvazione.

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

Gli applicati di segreteria di ruolo in servizio nelle scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che siano in possesso di un titolo di laurea e che abbiano tre anni di servizio di ruolo, sono collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto previo esame-colloquio, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Al personale di cui all'articolo 1 che consegue l'immissione nel ruolo della carriera di concetto, vengono attribuiti i posti disponibili alla data del bando e quelli che si renderanno vacanti entro un anno dall'espletamento del concorso.

**Art. 3.**

Il programma degli esami-colloquio di cui all'articolo 1 e relative modalità e limiti del concorso saranno fissati con decreto del

Ministro della pubblica istruzione. L'esame-colloquio verterà su questioni tecnico-pratiche, concernenti i servizi propri della carriera di concetto.

Art. 4.

Ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto degli applicati di segreteria di cui all'articolo 1, il servizio prestato nella carriera esecutiva sarà valutato a metà, ivi compreso il servizio non di ruolo prestato nella medesima carriera.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione — Titolo I — spese correnti.